

Sentenza N. 746/2019
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1187/2015



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini	Presidente
Dott. Carlo Chiriaco	Consigliere rel.
Dott.ssa Sabrina Mostarda	Consigliere

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 15/02/2019, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. **1187** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2015** vertente

TRA

██████████ SPA (c.f. 01136950639), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. DE LUCA TAMAJO MARCELLO e dall'Avv. DE LUCA TAMAJO STEFANO, con i quali è elettivamente domiciliata in PIAZZA CAVOUR, 19 - ROMA

APPELLANTE

E

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (c.f. 02430700589), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. SULAS GAVINA MARIA e dall'Avv. GIORDANO CRISTIANA, elettivamente domiciliato in C/O INPGI VIA NIZZA, 35 - ROMA

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10379/2014 pubblicata in data 04/11/2014

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE





1. - Con ricorso depositato in data 15/04/2015 la soc. "██████████ S.P.A." ha proposto appello - con richiesta di integrale riforma e vittoria delle spese del doppio grado - avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore dell'INPGI per il pagamento della complessiva somma di € 248.969,00 per le violazioni accertate con il verbale ispettivo n. 66 del 15.10.2010.

2. - Il Tribunale ha disatteso i motivi di opposizione circa la natura imponibile: - delle somme indicate nel citato verbale ispettivo, corrisposte a 12 giornalisti prossimi alla pensione in occasione della cessazione del rapporto, aventi natura di incentivo all'esodo (essendo state corrisposte in relazione ad altrettanti verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli), e come tali non imponibili ai sensi dell'art. 12, comma 4°, lett. b) della L. 153/1969; - delle somme corrisposte a titolo di canone di locazione per l'alloggio del direttore ██████████ a Napoli, in quanto relative ad un alloggio ad uso foresteria che il predetto utilizzava sporadicamente (risiedendo egli stabilmente a Roma); - delle residue somme che erano state versate per la copertura assicurativa degli infortuni extralavorativi.

Il primo giudice, a sostegno della motivazione, ha essenzialmente rilevato, quanto alla posizione dei dodici giornalisti che avevano sottoscritto i verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi alla Commissione di Conciliazione della D.P.L. di Napoli, che dall'esame della documentazione versata in atti e delle risultanze di prova orale non era affatto emerso che le somme in questione fossero state corrisposte per incentivazione all'esodo ma erano in sostanza collegate all'intercorso rapporto di lavoro ed avevano quindi natura retributiva e in ogni caso non era emerso alcun elemento novativo in relazione alle transazioni sottoscritte dalle parti.

Quanto alla questione relativa all'assoggettabilità a contribuzione delle spese per l'alloggio assegnato al direttore ██████████ da febbraio 2008 a novembre 2009 -, il Tribunale ha rilevato che, a norma dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 917/1986, così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 314/1997), che considera reddito di lavoro dipendente tutti i proventi e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, "in relazione al rapporto di lavoro", e che, ai sensi del già citato art. 12 della legge n. 153 del 1969, rientra nella nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (in relazione alla quale sussiste l'obbligo contributivo del datore di lavoro) qualsiasi utilità economicamente valutabile corrisposta al dipendente che provenga soggettivamente dal datore di lavoro se, sotto il profilo oggettivo o causale, sia collegata al rapporto di lavoro e ricevuta in dipendenza dello stesso.

Orbene, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, concernente la concessione in godimento, da parte del datore di lavoro, di un alloggio ad un proprio dipendente, alla stregua delle risultanze in atti, era emerso che parte datoriale avesse messo gratuitamente a disposizione del proprio dipendente ██████████ - residente a Roma ma impiegato presso la sede di Napoli - il predetto alloggio, al fine di consentirgli di rendere la propria prestazione lavorativa in maniera più agevole, da ciò derivando - secondo i criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità - la natura retributiva della relativa elargizione e la sussistenza del conseguente obbligo contributivo di parte datoriale.





Quanto infine contestazione relativa all'assoggettabilità a contribuzione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni extra-professionali in favore dei giornalisti dipendenti, il tribunale ha fatto richiamo al consolidato orientamento del Giudice di legittimità, secondo cui "i premi assicurativi corrisposti dal datore di lavoro a seguito della stipulazione di una polizza cumulativa per infortuni professionali ed extraprofessionali dei propri dipendenti fanno parte della retribuzione imponibile, in quanto erogazioni trovanti la loro giustificazione nel rapporto di lavoro" (in questi termini, testualmente, Cass. 19.6.1999, n. 6169).

3. - Per la riforma della suddetta sentenza parte soccombente articola otto distinti motivi di gravame, ai quali resiste l'Ente appellato chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.

All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

4. - Con il primo articolato motivo la società appellante censura la sentenza di prime cure per erronea valutazione delle emergenze di causa laddove afferma che le erogazioni corrisposte non possano avere natura di "incentivo all'esodo" per la ragione che la pattuizione dell'incentivo deve precedere la cessazione del rapporto mentre nella specie i verbali sono stati sottoscritti dopo tale cessazione. Ben può accadere infatti che la pattuizione e la determinazione in merito all'importo dell'incentivo siano concordate prima della risoluzione del rapporto mentre la materiale erogazione delle relative somme venga effettuata in epoca successiva e cioè al momento della formalizzazione dell'accordo già precedentemente perfezionato.

Con il secondo motivo, correlato al primo, si critica la decisione per avere ritenuto rilevante la circostanza che alcuni verbali di conciliazione siano stati sottoscritti per lo più in epoca antecedente all'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale non potendosi per ciò solo escludere la reale natura incentivante di un'erogazione a seconda del collegamento o meno di essa ad una più complessa volontà aziendale di ristrutturazione aziendale con conseguente riduzione del personale.

Con il terzo motivo la difesa appellante critica la ricostruzione normativa del concetto di "retribuzione imponibile" sì da includere ciò che invece l'art. 12, comma 4, lettera b) della l. 153/1969 esclude riguardo segnatamente alle "somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso". Ciò senza considerare che la stessa circolare Inps del 19 luglio 1990 n. 170 nel vigore della precedente normativa, ha ribadito che sono esenti da prelievo contributivo anche le erogazioni che hanno denominazioni diverse, ma che sono comunque finalizzate ad agevolare lo scioglimento del rapporto, comprese quelle che hanno lo scopo di indurre il lavoratore a recedere anticipatamente (vedi pure dello stesso tenore la circolare Inps n. 263 del 24 dicembre 1997 successivo all'entrata in vigore del D.Lvo 314/1997 che ha sostituito l'art. 12 della legge 153/1969 cit.).

In tale prospettiva, una lettura complessiva del testo contrattuale (in cui espressamente si imputano le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo) avrebbe consentito di inquadrare siffatte operazioni negoziali come pattuizioni essenzialmente finalizzate all'uscita agevolata dal mondo del lavoro, avendo in questo





senso le parti inteso esprimere la propria volontà (vedi deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED]).

Con il quarto motivo si contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice che avrebbe trascurato di considerare quale retribuzione imponibile al più quella specificamente indicata a titolo transattivo (pari ad € 3000,00).

Con il quinto motivo si censura l'affermazione del primo giudice che non vi siano nella specie elementi per sostenere che tali accordi avessero natura implicitamente novativa soprattutto considerato che il contenuto della supposta transazione riguardava non rivendicazioni economiche bensì lo stesso incentivo all'esodo. Ciò è in linea con la giurisprudenza che costantemente afferma che le somme corrisposte dal datore di lavoro a saldo e transazione generale novativa non hanno natura retributiva e, di conseguenza, non possono essere computate per determinare la base imponibile ai fini del calcolo contributivo.

Con il sesto motivo la difesa appellante sostiene che erroneamente il tribunale aveva addossato alla società l'onere della prova richiesta e che non aveva ammesso escussione di ulteriori testi richiesti dalla medesima difesa.

Con il settimo e ottavo motivo si censura la decisione nella parte in cui anche con riferimento alle somme versate dalla società per la messa a disposizione del direttore Cusenza dell'appartamento in Napoli e per i premi assicurativi pagato in relazione alle polizze sottoscritte in favore dei lavoratori per gli infortuni extra-lavorativi, abbia ritenuto la sussistenza di un obbligo contributivo, atteso che sia nell'uno che nell'altro caso si trattava di benefit economici inquadrabili come voci di retribuzione imponibile.

5. - I primi sei motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi tra loro, sono infondati.

5.1. - Invero, ritiene il Collegio di prestare adesione all'indirizzo giurisprudenziale, fatto proprio dallo stesso giudice di prime cure, secondo cui al fine di valutare se siano o meno assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega un limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, tenuto conto del principio che tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art.12 della legge 153/1969 (vedi *ex multis* Cass. 9180/2014).

5.2. - Ora, il decreto legge n. 173 del 1988, art. 4, comma 2-bis, convertito nella L. n. 291 del 1988, dispone che "la disposizione recata nel comma 2, n. 3, del testo sostitutivo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". Tale disposizione ha il dichiarato fine di favorire l'esodo dei lavoratori nel quadro delle misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

Essa è stata successivamente riprodotta dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 1, che, nel sostituire la L. n. 153 del 1969, art. 12 così ha disposto: "Sono





esclusi dalla base imponibile...le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso".

5.3. - La sentenza impugnata ha richiamato, prestandovi adesione, il sopra citato indirizzo interpretativo, argomentando che, a prescindere da quanto potesse risultare dall'accordo transattivo circa la causale della erogazione dell'importo, doveva aversi riguardo alla effettiva natura di tale erogazione. Nella specie, l'accordo tra la società appellante e i dodici lavoratori era intervenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro - la circostanza non è contestata in atti -, onde era da escludere che il suddetto importo fosse stato corrisposto al fine di incentivare l'esodo degli stessi lavoratori, dovendo riconoscersi allo stesso natura retributiva.

5.4. - Ritiene il Collegio di condividere tale ricostruzione, con conseguente conferma della motivazione sul punto.

Invero, in proposito, deve richiamarsi il principio (enucleato dal Supremo Collegio, vedi per tutte Cass. 3685/2014 e Cass. 9180/2014 cit.) che, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l'obbligazione contributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. L'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass. 4809/85; v. anche, Cass. n. 4776/85).

5.5. - Nella specie, il giudice di prime cure, ha ampiamente motivato le ragioni secondo cui dal tenore dell'accordo transattivo, così come dal medesimo interpretato nel suo complesso, sia emerso che le somme corrisposte avevano lo scopo di prevenire ogni possibile vertenza tra le parti avente contenuto economico, e non già quello di incentivare l'esodo dei lavoratori, tenuto altresì conto della circostanza che tali accordi erano seguiti alla cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro e l'uscita di tali lavoratori non rientrava neppure nel piano di ristrutturazione aziendale siglato nell'anno 2009.

Ne è conferma il fatto che in detto accordo è precisato che ciascun lavoratore, a fronte della dichiarazione preliminare dell'Azienda, contenente la proposta di erogazione di somme di denaro "quale incentivo all'esodo" a transazione e saldo di ogni e qualsiasi pretesa riferente all'intercorso rapporto di lavoro e a seguito della cessazione dello stesso, vi è la dichiarazione di ciascun lavoratore diretta a voler definitivamente transigere e risolvere la vertenza accettando la somma concordata a saldo e transazione di ogni qualsiasi pretesa o credito maturato nell'intercorso rapporto di lavoro e a seguito della sua cessazione e che null'altro il singolo lavoratore avrebbe potuto rivendicare nei confronti della società "per quanto riguarda l'intercorso e cessato rapporto di lavoro", e che, contestualmente, la medesima ha dichiarato di rinunciare "ad ogni diritto comunque connesso all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione", clausola questa non "di stile", diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, ma costituente un atto di rinuncia vera e propria alle pretese azionate in precedenza, conseguenti al disposto licenziamento nei suoi confronti.





5.6. - Marginale appare, dunque, la circostanza che tali accordi transattivi siano stati siglati molto tempo prima, in concomitanza e successivamente all'accordo sindacale siglato il 22 giugno 2009, posto che in nessuno di essi si fa riferimento ad alcun piano di ristrutturazione aziendale né l'accordo a sua volta contiene riferimenti a modalità di incentivo all'esodo assimilabili a quelle usate negli accordi transattivi *de quibus*.

5.7. - Anche per la posizione dei giornalisti ██████ (Capo servizio) e ██████ (capo redattore), che sembra distinguersi da quella degli altri colleghi posto alla luce delle semplici dichiarazioni congiunte rese al di fuori dei summenzionati verbali di conciliazione, e non alla presenza delle rappresentanze sindacali o dinanzi ad organismi di conciliazione, non è possibile con certezza ritenere che abbiano modificato (prevedendosi solo il minore importo pari a € 3000,00 a transazione e saldo di ogni e qualsiasi pretesa riferentesi all'intercorso rapporto di lavoro) il contenuto degli stessi verbali di conciliazione in senso incompatibile o contrario a quanto ivi dichiarato in termini inequivocabilmente transattivi.

5.8. - Merita conferma, poi, l'affermazione del Tribunale in punto di mancata evidenza probatoria circa la natura delle erogazioni di somme a titolo di incentivo all'esodo.

Invero, come chiarito dal Supremo Collegio, quando l'art. 12, I. n. 153/1969, nel testo modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 314/1997, stabilisce, per quanto qui rileva, che «costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento» (comma 1), e che «sono esclusi dalla base imponibile [...] le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso» (comma 4, lett. b), da un lato, fa riferimento (art. 46 (ora 49), T.U. n. 917/1986) ai redditi da lavoro dipendente cioè «quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri», e che per la loro determinazione si ha riguardo, secondo il successivo art. 48 (ora 51), a «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»; dall'altro lato, vuole specificare che l'assoggettabilità a contribuzione è la regola e l'esclusione (come le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori) un'eccezione, che - giusta il disposto dell'art. 2697, comma 2°, c.c. - deve essere provata da chi intende farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligo contributivo (Cass. 13467/2017).

5.9. - Acclarato dunque che grava sul datore di lavoro l'allegazione e la prova che debbano essere sottratte alla contribuzione obbligatoria non solo le somme conseguite con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi (cfr. in tal senso Cass. n. 23230 del 2004 e, più di recente, Cass. n. 10046 del 2015), nessun valido elemento è stato addotto dalla difesa attuale





appellante al fine di inquadrare i su richiamati negozi transattivi nell'ambito di accordi finalizzati alla uscita anticipata dei lavoratori che li hanno sottoscritti né che le somme in tale occasione erogate potessero avere in modo chiaro ed univoco una siffatta destinazione, non bastando a ciò il mero richiamo alla formula usata nei contratti di incentivo all'esodo.

5.10. - A fronte di ciò rimane ferma dunque l'interpretazione che il Tribunale ha fatto dei verbali di conciliazione sottoscritti dall'odierna appellante con i giornalisti già suoi dipendenti, concludendo che non vi erano in specie sufficienti elementi per affermare che si trattasse di importi effettivamente erogati al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

5.11. - Priva di pregio è poi la doglianza in merito ad una carenza istruttoria determinata dalla mancata ammissione di ulteriori prove testimoniali sul punto, posto che la società opponente ha mancato di specificare il contesto nel quale erano maturati i su richiamati accordi transattivi, se e in quale misura sarebbero state determinate le somme da destinare al supposto incentivo all'esodo.

5.12. - Sul preteso carattere novativo dei rispettivi accordi transattivi esso deve essere invece ragionevolmente escluso, nel senso in cui vorrebbe fosse inteso dall'appellante, ove si consideri che già dalla semplice lettura dei suddetti verbali non è possibile affermare che gli importi erogati non siano in relazione alcuna con l'intercorso rapporto di lavoro, trovando al contrario i rispettivi pagamenti la propria causale proprio nell'interesse delle parti ad addivenire ad una transazione sulle pretese nascenti dall'intercorso rapporto di lavoro, così come specificamente richiamate nella premessa degli accordi medesimi.

In definitiva tutti i motivi sopra analizzati non meritano accoglimento.

6. - Passando all'esame degli ultimi due motivi di gravame, il Collegio ne rileva altresì l'infondatezza.

6.1. - Quanto al primo, la sentenza fornisce una coerente ed esaustiva motivazione basata sulle risultanze testimoniali (in particolare vedi deposizione dei testi [REDACTED] e [REDACTED]) che hanno confermato l'uso stabile dell'immobile locato in Napoli da parte dell'allora vice Direttore e poi Direttore [REDACTED] in quanto questi aveva necessità di essere quotidianamente presente presso la sede napoletana sicché l'azienda aveva messo a sua disposizione l'alloggio in questione in via esclusiva pagandone sia il canone di locazione che le utenze. A fronte di ciò, la lettura alternativa che la difesa appellante ha offerto (circa la disponibilità dell'immobile ad uso foresteria) non ha trovato riscontro in elementi sicuri ed univoci idonei a smentire la ricostruzione avallata dal Tribunale.

6.2. - Va pure disatteso l'ultimo motivo posto che la società appellante non ha in alcun modo fornito prova contraria che i premi versati dall'azienda per le polizze assicurative stipulate a favore dei lavoratori contro i rischi extra professionali non avessero carattere di retribuzione imponibile ai fini contributivi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (vedi *ex multis* Cass. 18527/2013; Cass. 24602/2011; Cass. 11149/92).

7. - In conclusione, l'appello deve essere rigettato e confermata integralmente l'impugnata sentenza.

8. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.





Corte di Appello di Roma

9. - In considerazione della data di deposito del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

a) rigetta l'appello.

b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 5000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge.

c) Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15/02/2019

IL CONSIGLIERE EST.
DOTT. CARLO CHIRIACO

IL PRESIDENTE
DOTT. SSA ANNA MARIA FRANCHINI

